

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROCCO DI TORREPADULA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GUIZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROCCO DI TORREPADULA NICOLA

Nella seduta del 07/07/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con atto del 18-26.2.2014, la ricorrente si è lamentata del comportamento dell'intermediario, che avrebbe illegittimamente sottoposto a blocco il proprio conto corrente, sul quale erano giacenti delle somme. A dire della ricorrente, nel giugno 2013 si sarebbe accorta del blocco che originerebbe da un sequestro penale, il quale avrebbe riguardato il legale rappresentante della ricorrente (persona fisica) e non la società (persona giuridica). Dopo la contestazione dell'evento ed un provvedimento reso in sede penale, solo nell'ottobre del 2013 l'intermediario avrebbe eliminato il blocco.

Con controdeduzioni del 8.5.2014, l'intermediario ha confermato, nella sostanza, i fatti, pur dichiarando di respingere le avverse pretese.

DIRITTO

Va osservato che effettivamente l'intermediario ha provveduto il 19.6.2013 al blocco del conto corrente, a seguito di provvedimento di sequestro reso in sede penale. È bene sottolineare che, nell'indicato provvedimento, si fa espressamente riferimento al



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“sequestro preventivo delle somme attualmente giacenti o che perverranno in futuro sui c/c o depositi bancari, depositi titoli e su ogni altro rapporto attualmente in corso con saldo positivo intestato all’odierno indagato, sopra generalizzato, nella qualità”. Ne consegue che, pur in presenza di una certa ambiguità (l’uso dei termini “nella qualità”), il provvedimento risultava rivolto alla persona fisica, e non alla ricorrente (persona giuridica), che è soggetto estraneo al provvedimento e, comunque, diverso dall’indagato, chiaramente generalizzato.

Vale la pena di notare che l’errore dell’intermediario ha comportato, in concreto, il blocco del conto corrente dal 19.6.2013 al 16.10.2013.

La ricorrente, tuttavia, non ha dedotto ed allegato adeguatamente quali sarebbero i danni (patrimoniali e non) di cui ha chiesto il risarcimento.

È opportuno sottolineare, al riguardo, che non vi è una sufficientemente specifica e comprovata individuazione dei presunti danni patrimoniali.

Quanto, poi, ai danni non patrimoniali, va segnalato che la loro esistenza non può essere desunta dalla violazione di una regola di condotta stabilita contrattualmente (c.d. danno non patrimoniale *in re ipsa*), dovendo essere dimostrata, comunque, la sua concreta esistenza e incidenza (cfr., ad esempio, ABF – Collegio di Napoli, n. 2210 del 2011).

Più volte, infine, è stato ribadito che non possono essere risarcite le lesioni integranti meri disagi o fastidi (cfr. ABF - Collegio di Napoli, n. 4787 del 2013; ABF – Collegio di Roma, n. 120 del 2011).

Le domande, pertanto, vanno respinte.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI